

COMUNICAZIONE PER L'UTENTE

Ai sensi della **Legge 28 aprile 2022, n. 46** (*“Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”*), si rappresenta che:

1. *“gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a **una sola associazione** professionale a carattere sindacale tra militari” (art. 1, comma 4);*
2. qualora l’associazione incorra in un **provvedimento di cancellazione dall’albo ministeriale**, le deleghe rilasciate dagli iscritti **perdono efficacia** (art. 3, comma 5);
3. *“per la corresponsione del **contributo sindacale**, i militari rilasciano **delega**, esente dall’imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la **riscossione di una quota mensile della retribuzione**, nella **misura stabilita dai competenti organi statuari**” (art. 7, comma 2);*
4. *“la delega ha validità **dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno** e si intende **tacitamente rinnovata se non è revocata dall’interessato entro il 31 ottobre**. La revoca della delega deve essere trasmessa, **in forma scritta**, all’amministrazione e all’associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata” (art. 7, comma 3).*



Ho letto